

Con l'autorizzazione dell'Università degli Studi di Macerata Dipartimento di Diritto Privato e del Lavoro Italiano e Comparato – Facoltà di Scienze politiche – ed il consenso del prof. Paolo Grossi pubblichiamo il testo della lezione del dottorato di ricerca su “*La proprietà e le proprietà: problemi storico-giuridici*”, così come fu pronunciata dall'Autore nella giornata di studio in memoria di Guido Cervati, martedì 20 dicembre 2005.

\*\*\*

Università degli Studi di Macerata Dipartimento di Diritto Privato e del Lavoro Italiano e Comparato.

Facoltà di Scienze Politiche

PROPRIETA' E AMBIENTE

Giornata di Studio in memoria di Guido Cervati  
Martedì 20 dicembre 2005- Aula Abside

Presiede il prof. **Francesco Adornato**, coordinatore del dottorato di ricerca in diritto agrario ambientale nazionale e comunitario

Diamo inizio a questa mezza giornata, che abbiamo voluto dedicare al ricordo di **Guido Cervati**, una persona a molti di noi particolarmente cara. Parleremo di lui anche nella seconda fase di questa mezza giornata. Questa prima fase è dedicata a una lezione che il prof. Paolo Grossi dedicherà ai dottorandi di diritto agrario del dottorato coordinato dal prof. Adornato.

Io credo che per molti di noi Paolo Grossi non ha bisogno di presentazione. I più giovani lo conosceranno attraverso i suoi libri, attraverso la sua fama di grande storico del diritto.....

**PROF. PAOLO GROSSI** Università di Firenze – Linceo:

**Lezione del dottorato di ricerca**

*La proprietà e le proprietà: problemi storico-giuridici*

Cari amici, ho parecchi motivi per essere lieto oggi di trovarmi qui.

Il primo motivo è che l'invito viene da cultori del diritto positivo come il prof. Graziani, civilista, e il prof. Adornato, agrarista, che io stimo profondamente; e ritengo che, quando i cultori del diritto positivo chiedono di instaurare un dialogo con lo storico del diritto, lo storico del diritto deve immediatamente aderire.

E' un momento prenatalizio, pieno di affanni, e in questo dicembre ho fatto più viaggi io che un colombo viaggiatore. Però questo appuntamento maceratese mi era e mi è caro, proprio perché metodologicamente io credo che si debba rivendicare allo storico del diritto una funzione critica, la funzione di coscienza critica del giurista di diritto positivo. L'ho detto e scritto tante volte, ma lo ripeto per l'ennesima volta per i nostri dottorandi che il giurista di diritto positivo ha di fronte una realtà statica, il diritto vigente in un certo tempo e in un certo luogo. E' lo storico del diritto che gli deve dare la coscienza di quella lunga linea storica in cui quel punto, lo si voglia o no, si situa. Per questi motivi, credo imprescindibile il dialogo tra storico del diritto e giurista di diritto positivo; ma ad una condizione: che il giurista di diritto positivo non si adagi soltanto nelle sue tecniche e che lo storico del diritto non si adagi nelle sue erudizioni, non si "imbalsami" - come spesso fa - all'interno delle proprie erudizioni. Allora il dialogo è fattivo. Passato e presente non in conflitto, ma in una visione dialettica, unico modo per costruire il futuro. Tutto questo lo dico agli amici dottorandi - quindi giovani - che hanno di fronte la costruzione di una disciplina parimenti giovane come il diritto agrario.

Un secondo motivo di gioia per me è ritornare a Macerata. Io dico sempre: "Macerata primo amore", perché per me è stata la prima sede dove sono rimasto diversi anni e dove mi sono trovato benissimo. E' la mia giovinezza accademica e quindi si tratta per me di un ritorno, come ho detto a un dottorando che mi ha visto nei corridoi a riguardare le vecchie lapidi, *à la recherche du temp perdu*. Purtroppo il tempo è, in parte, veramente perduto se penso che il primo agosto, Mario Sbriccoli, un amico carissimo, ci ha lasciato. Devo quindi onestamente dire che la mia gioia, pur autentica, non può non avere una venatura di mestizia. Sono commosso nel non rivedere lui in queste stanze che erano sue.

Terzo motivo di gioia è che questa giornata vuole ricordare ancora una volta Guido Cervati. Circa un anno fa ebbi l'onore di tenere un discorso a L'Aquila, dove c'è un Centro intitolato a lui, sull'opera di Guido Cervati; naturalmente, rivolgendomi

soprattutto all'opera del grande conoscitore degli assetti collettivi, a colui che aveva indagato forse meglio di ogni altro la cifra non facile delle proprietà collettive.

Come ha detto Adornato - e forse anche Graziani - Guido Cervati era un pratico, ma questo aggettivo non dice assolutamente nulla. Guido Cervati era un grande uomo di cultura. L'ho scritto nell'Archivio Scialoja-Bolla, in cui è stato pubblicato proprio in questi giorni il mio discorso di un anno fa: Guido Cervati era sicuramente possessore di un'ottima tecnica giuridica; spaziava ben al di là del diritto agrario, con un possesso eccellente dei principii del diritto pubblico. Era un uomo che dal sapere storico traeva una ricchezza profonda per arricchire il giurista del presente, e, come accennava Adornato, era un uomo che sapeva vedere proprietà e proprietà collettive all'interno dei contesti storici in cui si combinavano lotte sociali, grandi scelte economiche, giochi di potere, e infine, i giuristi con le loro tecniche, i giudici con le loro tecniche. Un personaggio completo. Io, in quel discorso di un anno fa, lo paragonai ad un altro personaggio, un altro "pratico", il quale ha lavorato nella Banca d'Italia, funzionario della Banca d'Italia per tutta la durata della sua vita e che, viceversa ha dato – malgrado le sue funzioni pratiche – il meglio di sé nella costruzione teorica del diritto commerciale. Se noi abbiamo dei contributi formidabili sul piano teorico in tema di personalità giuridica delle società commerciali, di natura giuridica del fallimento, di natura giuridica dei titoli di credito, lo dobbiamo a questo modesto avvocato che ha lavorato per tutta la sua vita all'interno dell'ufficio legale e dell'ufficio studi della Banca d'Italia. Quindi, tre buoni motivi da parte mia per essere molto soddisfatto di trovarmi qui; ne potrei trovare anche altri, ma ruberei tempo alla lezione.

### **Proprietà.**

E' un termine vaghissimo. E' un contenitore enorme. Anche perché la proprietà non è un istituto economico- giuridico come tutti gli altri. Non possiamo mettere insieme la proprietà accanto al mandato, al comodato, al mutuo, ecc.. Proprietà è una scelta di fondo di un ordinamento giuridico che vive nella storia. Pertanto, quando si parla di storia del diritto di proprietà, noi dobbiamo cogliere in questo istituto - che certo è uno strumento quotidiano del vivere associato - lo specchio di una complessa realtà retrostante. Se noi parlassimo oggi di storia della proprietà, commetteremmo un imperdonabile errore metodologico, perchè ogni momento storico che abbia realizzato

una autonoma esperienza giuridica si è costruita una sua immagine di proprietà, e si è costruito anche un suo assetto giuridico di proprietà. Faccio due esempi, che ci possono servire per introdurre al tema che più ci sta vicino in questa giornata per Cervati, cioè il tema delle proprietà collettive.

### **Proprietà dei medievali.**

Intanto, noi dobbiamo cominciare a usare proprietà al plurale. E' un momento dove ci sono *le* proprietà. Perché in questo mondo medievale, che non è una civiltà umanistica, che è un mondo con problemi enormi di sopravvivenza, è ovvio che non c'è tanto la centralità del soggetto fisico, l'individuo, ma, piuttosto, della cosa produttiva quale garanzia di sopravvivenza, mentre l'individuo è pensato e risolto soltanto all'interno di tante comunità: famiglia; aggregati soprafamigliari; corporazioni religiose, assistenziali, economiche, professionali, politiche. In questo mondo si costruisce la proprietà partendo dalle cose. Il mio maestro di istituzioni di diritto privato, Enrico Finzi, direbbe: "da sotto in su"; osservando le cose, naturalmente con gli occhi naturalisticamente non competenti come sono gli occhi dei medievali, ma cercando di carpire il segreto delle cose; che appare ai medievali quello della complessità. Il soggetto è unitario, al contrario della cosa che sempre costituisce una realtà complessa, una realtà complessa che esige diverse proprietà, a seconda delle sue diverse dimensioni. Partendo da questo osservatorio reale, oggettivo, i medievali costruiscono la famosa dottrina del dominio diviso, dominio diretto, dominio utile, due proprietà insistenti sulla stessa cosa anche se riguardano diverse dimensioni della cosa.

La rivoluzione umanistica provoca una rivoluzione anche sul piano delle scelte economico-giuridiche. Ecco che, dal '300 in poi, lentamente, ci inoltriamo in una concezione completamente diversa di proprietà. Premetto che sto disegnando un itinerario molto sommario per arrivare al punto che mi preme. E' chiaro che i processi storici sono lentissimi, variegatissimi, anche frammentati, ma mi preme il risultato. Quel risultato che noi chiamiamo al singolare: proprietà moderna. La proprietà dei moderni è il risultato di un completo cambiamento dell'angolo di osservazione. Non si costruisce più "da sotto in su" (come diceva Finzi negli anni '20 e '30 del XX secolo, facendo

riferimento anche ai medievali), ma si guarda alla proprietà dal punto di vista del soggetto. E' il soggetto il protagonista, quel soggetto che l'umanesimo ha liberato dalle comunità, dalle corporazioni, ha liberato dall'ossequio verso il reale, ha costruito sovrano sul reale. Quindi, se il soggetto è unico ed unitario la proprietà come sua ombra sulle cose non può che essere una proprietà unitaria, direi esasperatamente unitaria. Abbiamo un altro tipo di proprietà confacente all'individualismo economico e giuridico dei moderni e che è durata fino a quando negli anni '20-'30-'40 del secolo passato, abbiamo avuto dei civilisti di grande sensibilità storicistica, di grande cultura economica, di grande cultura generale, e ne cito solo due a voi ben noti, Enrico Finzi e Salvatore Pugliatti. Questi grandi civilisti, che avrete sicuramente incontrato nei vostri studi, cominciano a parlare nuovamente di proprietà al plurale, con una valorizzazione delle cose che Finzi, dapprima, e Pugliatti, poi, chiamavano gli statuti differenziati delle cose; che, essendo statuti differenziati, pretendevano differenziate forme di proprietà. Però, tutto questo in un'ottica di proprietà individuale. Sarà una persona giuridica, sarà una persona fisica, saranno diverse persone fisiche, si tratta però di tipi di proprietà tutti afferenti a delle soggettività individue.

### **E la proprietà collettiva? Le proprietà collettive?**

Certo che esistevano. Ma esistevano come certi fiumi carsici, a un livello latente, a un livello sotterraneo, cioè esistevano nella prassi agraria e soprattutto nella prassi silvo-pastorale, soprattutto in zone abbastanza marginali rispetto alla ristrutturazione capitalistica delle proprietà agraria e avevano fonti esclusivamente di carattere consuetudinario. Queste forme di assetto collettivo, di stretta indole consuetudinaria, abbastanza ignorate durante il medioevo anche se tranquillamente rispettate (al medioevo non disturbava l'idea di una proprietà collettiva), vengono invece eseguite, calpestate, perseguitate, durante la modernità. Perché? Perché, se c'è una rivoluzione enorme all'inizio dell'età moderna (parlo soprattutto del '600 e '700, come momenti forti di coagulazione della modernità), se c'è una grossa rivoluzione sul piano del diritto di proprietà, è il salto di piano che il nuovo diritto borghese gli fa subire. Voglio dire che per i medievali la proprietà era un normale istituto ordinante il problema del rapporto uomo-beni. Anzi, siccome questa proprietà è collocata nel vivere quotidiano, l'hanno sminuzzata, arrivando a dividerla in un dominio utile e in un dominio diretto.

Le proprietà dei medievali non sono mai state sacralizzate, né ho mai visto l'aggettivo *sacro* attribuito alle proprietà durante questo mondo medievale, pur così fondamentalmente integralista.

Lo stesso Tommaso d'Aquino, che inserisce la proprietà all'interno del diritto naturale, la colloca in quello che lui chiama diritto naturale secondario. Ci sono degli istituti di diritto naturale primario: per esempio il matrimonio eterosessuale, espressamente voluto da Dio, che è un dato immobile, appartiene al diritto divino ed è un sacramento. C'è un diritto naturale secondario, che è invece storicamente variabile. San Tommaso afferma che la proprietà è una cosa buona perché ordina convenientemente il rapporto uomo-bene e i rapporti fra uomo e uomo rispetto ai beni; ma come c'è stata un'età dell'oro in cui tutto era comune, domani, se gli uomini, immersi nell'egoismo, diventeranno buoni fratelli, noi possiamo ipotizzare senz'altro un'età finale in cui tutte le cose ritornano ad essere comuni. Quindi, nessuna sacralizzazione.

Il vero salto di piani, che si fa avere al diritto di proprietà, avviene nel '600 e nel '700, quando la proprietà viene addirittura sacralizzata da questa borghesia nascente che sta consolidando il suo primato e che con la rivoluzione francese a fine '700 assumerà nelle sue mani l'inezienza del potere politico. Questa borghesia ha bisogno di elevare la proprietà privata dal rango della quotidianità a un rango molto più elevato e più tutelato. Ed ecco che si tenta di incastonare il diritto di proprietà privata individuale all'interno del diritto naturale. Ma non è più il diritto naturale scisso in primario e secondario, secondo la visione di San Tommaso. Ora è un diritto naturale costruito, al di là delle tradizioni giudaico-cristiane su una natura delle cose intesa in tutta la sua assolutezza, e dove il diritto naturale diventa qualcosa di perpetuo e di universale. C'è un grande sforzo, da parte della dottrina politologica e giuridica, del '600 e del '700, di incastonare la proprietà privata individuale all'interno di questo paradiso, facendone ovviamente un qualcosa di intangibile. Questa è la grande operazione, per esempio, di Jean Locke: cercare le origini prime della proprietà dentro di me; legarla all'istinto di conservazione; farne lo strumento più agguerrito, indispensabile per il soggetto e voluto dalla divinità (che non è più il Dio-persona dei cristiani, è una strana divinità panteistica, ma è quanto basta per assolutizzare, e soprattutto eticizzare la proprietà). La proprietà diventa un valore morale e non ci sorprende poi che nel 1789 la prima grande *Déclaration*, all'art.

17, non avrà esitazioni nel concludere *La propriété étant un droit inviolable et sacré*. E di sacralità della proprietà parlavano i fisiocrati, e prima di loro ne aveva parlato Locke nel secondo dei Trattati sul governo dello Stato.

Questa è la grande rivoluzione nella storia della proprietà.

La sua sacralizzazione, sacralizzazione necessaria in forza della sua eticizzazione. La proprietà è legata alla libertà del soggetto, e quando si parla di libertà, è ovvio che il discorso non può non investire una dimensione necessariamente e squisitamente etica.

Amici, è chiaro che si trattava di una strategia. E' la strategia dei giusnaturalisti. Io scandalizzo taluni (ma sono i soliti poveri personaggi mediocri) quando dico che il giusnaturalismo è soprattutto una strategia. Giusnaturalismo e illuminismo giuridico sono soprattutto una strategia, pur con tutti i mille meriti che non sto qui a sottolineare. C'è, infatti, anche un valore strategico che lo storico del diritto, se vuole veramente adempiere alla sua funzione, deve registrare con assoluta impietosa. Una grande strategia, se volete, ma che trasforma la proprietà operandone una palingenesi, perché immette in un paradiso di nozioni etiche quello che era sempre stato durante l'età medievale uno strumento nobilissimo del vivere associato e nulla più.

Ho detto in primo luogo tutto ciò perché forse spiega in modo adeguato l'accanimento verso le proprietà collettive. Questa cultura - che parte dal diritto romano e arriva diritta fino ai nostri codici (al *code civil* napoleonico, al codice civile unitario del 1865, e, in parte, anche al codice vigente del 1942) vedeva ogni forma di comunione come il fumo negli occhi (*communio mater malorum*). Ogni comunanza, anche il semplice condominio che poi è null'altro che una proprietà per quote, è visto come qualcosa che deve essere transitorio, che non può perdurare perché in qualche modo offusca la libertà del soggetto singolo. Questo è un atteggiamento che ha dei risvolti immediati sul piano tecnico-giuridico, traducendosi in una ripugnanza profonda rispetto alle proprietà collettive? E' qui, se non vogliamo impantanarci in equivoci culturalmente rischiosi, dobbiamo intanto cercar di definire che cosa intendiamo per proprietà collettive. Athena Lorizio, che è conoscitrice ammirevole della situazione italiana delle proprietà collettive, potrebbe dire: si tratta di un contenitore enorme con un'infinità di contenuti; abbiamo certi assetti collettivi delle alpi orientali che sono profondamente diversi dalle partecipanze agrarie emiliane; e le partecipanze agrarie

emiliane sono enormemente diverse dalle servitù di pascere dello Stato Pontificio, quelle di cui si occupavano Zucconi e Tittoni; e queste servitù di pascere lo sono dagli usi civici meridionali; e gli usi civici meridionali dagli ademprivi sardi. Certo, se la proprietà collettiva è – come è - una creatura consuetudinaria, e se il tratto tipico dell'uso è il particolarismo, le comunità non potevano che dare vita a strutture consuetudinarie che rispecchiavano le esigenze di quei luoghi. E' diversa una comunanza che ha un terreno forestale al di sotto di sé, da una comunanza che riguarda un terreno coltivo di pianura o un latifondo pascolivo meridionale. Quindi, è ovvio che, quando noi parliamo di proprietà collettiva, facciamo già un'astrazione.

Vediamo se possiamo, però, individuare dei tratti comuni che giustifichino, almeno in parte, questa astrazione. Io direi che questi tratti comuni ci sono, e sono soprattutto due.

Il prevalere del gruppo sull'individuo, cioè il prevalere della comunità sul singolo, e il prevalere della cosa intesa come realtà economica, una realtà economica che ha sue istanze, sue pretese, e che deve vedere osservate queste istanze e queste pretese, perché la cosa frugifera è strettamente legata alla sopravvivenza del gruppo.

I valori che circolano in questa piattaforma comune sono assolutamente opposti a quelli circolanti nell'altra piattaforma, quella della proprietà individuale: elevata tecnicamente a diritto soggettivo, cioè a situazione giuridica perfetta che lo Stato non può incidere se non a determinate rarissime condizioni; elevata al rango di nozione etica, sacralizzata; identificata quasi come una virtù. Leggiamo spesso affermazioni di giuristi che oggi possono suonare ridicole, ma che ridicole non erano nel momento in cui venivano pronunciate: il proprietario come virtuoso, come ottimo cittadino, come buon padre per i propri figli, come buon marito per la propria moglie. Voi sorridete, e ne avete ben diritto, ma è la voce autorevole di un civilista Pierre Joseph Proudhon (non il Proudhon socialista), autore di un "*Traité du domaine de propriété*", che dopo la codificazione napoleonica è la più grossa costruzione dell'istituto all'interno dell'*École de l'Exégèse*. Proudhon era un giurista tecnico, tecnicissimo, però, se voi aprite il suo volume e leggete la prefazione, voi trovate queste incredibili affermazioni. E' ovvio, quindi, che partendo da una visione etica di proprietà che si identifica in una virtù del soggetto, non può che derivarne un atteggiamento di ripugnanza.

La prima presa di coscienza da parte dell'800 di queste proprietà collettive è semplice: sono dei mostriciattoli, sono delle anomalie (questo è un termine non mio, ma un termine ricorrente in quei rari civilisti ottocenteschi che si occupano del problema). Nel 1882, un civilista dell'Università di Bologna, Oreste Regnoli, viene chiamato a redigere un parere su quel cospicuo territorio tra Bologna-Modena-Reggio, costituito da terreni pinguissimi, ma sottoposto ad assetti collettivi che noi siamo soliti chiamare partecipanze: le partecipanze emiliane. Terreni pingui, quindi non foreste sulla cima di un monte, ma terreni appetibilissimi. Ed ecco grosse controversie. Regnoli, civilista ed esponente di una cultura ufficiale, ha scritto due frasi che vi fanno intendere dove vada il vento: *“è evidente l'incompatibilità delle partecipanze in genere col diritto pubblico vigente”* (e non col diritto civile), cioè violano l'ordine pubblico elementare del Regno d'Italia. E ancora: *“la loro organizzazione è perturbatrice dell'ordine giuridico sì anche economico. E' perturbatrice dell'ordine morale e della pubblica tranquillità”*. Credo che non ci sia bisogno di commento; è chiaro che Regnoli esprimeva tutto il disprezzo verso la smentita di un modello proprietario che era un modello venato di eticità e pertanto il migliore possibile. Quindi, incomprensione netta; non si volevano ammettere modelli alternativi. I modelli alternativi mettevano in dubbio quella che era una conquista etica, un qualcosa di sacro. Ed ecco il termine che noi troviamo in mille atti legislativi ottocenteschi: “liquidazione”. Termine che io ho definito *auschwitziano*; l'imperativo è sopprimere le proprietà collettive, eliminarle, perché la loro stessa esistenza costituiva un pugno nell'occhio, un pericolo, un rischio enorme per una cultura che aveva trovato, come s'è giustamente detto, nel codice civile la propria vera costituzione e, all'interno del codice civile, nella proprietà individuale privata il perno di tutto l'ordine giuridico, ma anche di tutto l'ordine politico. Quella democrazia da burla, che è la democrazia italiana dell'800, è rigorosamente censitaria, fondata su una casta privilegiata di abbienti. Basterebbe pensare a quanti sono gli elettori chiamati a contribuire al voto nel 1861: siamo intorno al 2%. E' vera democrazia?

Incomprensione. Questo è il primo punto che noi dobbiamo constatare; una incomprensione che, o conscia o subconscia, ha delle radici in quella strategia che vi segnalavo poco fa e che è dura a morire. Per esempio, anche per Gustavo Bonelli - quell'avvocato della Banca d'Italia, che vi ho citato prima e che vi ho segnalato come uomo di straordinaria intelligenza – eppure, anche per Bonelli - proprietà è soltanto

autonomia del potere dispositivo. Altro esempio: il mio maestro, Salvatore Romano, che ha scritto cose molto importanti e innovative, e che ha cercato di portare nel diritto civile il vento forte, squassante, ma anche molto ossigenante, di suo padre Santi Romano, con una visione marcatamente pluralistica, eppure, anche per lui la proprietà collettiva è considerata con un misto di sufficienza e di incomprendimento, perché proprietà è autonomia del potere dispositivo.

Il modello non può che essere unico e una sola deve essere la proprietà. E l'800 è costellato, ohimè, di provvedimenti liquidatorii, cioè eliminatori di realtà che avevano radici lontane. C'è chi parla di radici medievali o premedievali, o addirittura preromane; comunque, certamente radicate nel costume di una popolazione. Ma mai, come nell'800, si è fatta tanta violenza al costume delle popolazioni locali.

Allora perché è risorto un problema delle proprietà collettive? Cioè di questi assetti molto variati ma che avevano un denominatore comune: primato del gruppo sull'individuo, primato della cosa sull'individuo. Il merito non è stato dei giuristi, ma di una serie di dati che ci ha offerto quel personaggio culturalmente nuovo che è il viaggiatore ottocentesco, un personaggio che ha un gusto non più estetizzante come il viaggiatore del '600 e del '700, ma squisitamente scientifico, il gusto di registrare e catalogare tutto ciò che lui vede e osserva. Ecco, è un merito di questi grandi viaggiatori, itineranti in tutto il mondo, se affiorano di nuovo realtà che prima non si conoscevano o, se si conoscevano, venivano repressi nella loro diffusione. E c'è anche qualche giurista che ha un orecchio sensibile. Il primo grande personaggio, a cui noi dobbiamo un primo provvisorio ripristino della verità, è Henry Sumner Maine. Un professore di diritto romano nell'Università di Oxford, il quale si spoglia, grazie a Dio, della cortecchia romanistica, un po' troppo rinsecchita sopra quella linfa vitale che Maine sente premere dentro di sé, e che comincia – insoddisfatto – ad andare a vedere le fonti irlandesi e scozzesi. Luoghi dove i romani non sono mai arrivati o sono arrivati in modo episodico e dove quindi non hanno inciso, non arrivando a mutare la costumanza indigena. *Ancient Law* (1861), questo classico della scienza giuridica moderna è una presa d'atto di un panorama molto più ampio, di un paesaggio estremamente più complesso; è la valorizzazione di ciò che si è creduto di eliminare o di esiliare come mostriciattoli, magari come residui del vecchio regime feudale. Ecco un'altra condanna spicciativa e mortificante: non ci si deve occupare di proprietà collettive, giacché sono

rimasugli del vecchio diritto feudale. Maine, al contrario, dice: qui siamo di fronte ad un'altra realtà, ad un altro modo di concepire il rapporto uomo-terra. Quando Maine va funzionario imperiale in India, scopre un fenomeno sconcertante: la maggioranza delle proprietà sono proprietà collettive; cioè assetti agrari dove vengono applicati i due primati, comunità-cosa sull'individuo, cui accennavamo poco fa. E Maine diffonde il nuovo verbo in occidente, con il suo *Ancient Law*, tradotto subito in varie lingue. Con esso, diffonde un nuovo messaggio anche tecnico-giuridico: mentre era stato detto che il primo uomo aveva occupato una sua terra, che l'aveva recintata affermando lo *jus excludendi omnes alios*, Maine puntualizza ora sulla scorta delle testimonianze raccolte che la prima proprietà è stata un assetto collettivo; il primo uomo non poteva avere una adeguata psicologia individualistica, sì da porre confinazioni e impedire alla comunità di varcarle.

E' il gruppo che è stato il primo proprietario di una terra. Maine, dunque, veniva ad invertire quella che era stata la bella favolistica del giusnaturalismo: lo Stato di natura, un paradiso terrestre, in cui il singolo era proprietario di un frammento di cosmo. Poco dopo Maine, un poligrafo belga, Emile de Laveleye, nel 1874, scrive: *De la propriété et de ses formes primitives*. Lì è lo scasso comparatistico a tutto campo; dalle Americhe, all'Australia, dall'Africa, all'Asia, ed emerge un patrimonio enorme di dati che conforta l'ipotesi mainiana.

La seconda metà dell'800 è ricca di indagini etnologiche e sociologiche, così come di indagini comparatistiche. Il diritto comparato ha anche qui un valore di grimaldello culturale; cioè pone in faccia al giurista italiano, francese, spagnolo, al giurista di *civil law*, una realtà – forse per lui sgradevole – ma effettiva. E' la grande voce di Carlo Cattaneo a cui accennava l'amico Adornato. Un borghese, un uomo ben immerso nella civiltà borghese della metà dell'800; che però, chiamato ad esprimere il suo parere su certi assetti collettivi nel Canton Ticino, nella Piana di Magadino, esce in questa magnifica frase da cui io ho tratto il titolo per il libro del 1977, che riscosse la generosa attenzione di Guido Cervati. Ecco la frase di Cattaneo: “*questi non sono abusi, non sono privilegi, non sono usurpazioni, è un altro modo di possedere, un'altra legislazione, un altro ordine sociale che, inosservato, discese da remotissimi secoli sino a noi*”. Insomma, si stava capovolgendo quello che era il punto forte della propaganda ufficiale. Scendiamo ad un esempio a noi vicino. Nei boschi intorno a Macerata ci sono

degli usi civici, che la propaganda ufficiale identifica nell'abuso di certi pezzenti, di certi villani, che hanno eroso la proprietà privata del grande proprietario terriero e che ora hanno delle pretese assurde sul piano reale.. Essi devono essere eliminati. La propaganda ufficiale definiva, infatti, questi assetti collettivi degli oneri reali, *jura in re aliena*, servitù di pascere sui nostri monti, cioè un qualcosa che gravava la proprietà libera individuale, gravami della proprietà. Quante volte la letteratura ottocentesca si è fatta forte di questa spregiativa affermazione! E, invece, proprio vicino Macerata, precisamente a Camerino, si leva alta la voce di quello che, a mio avviso, è il più originale e il più acuto civilista italiano tra l'800 e il '900, Giacomo Venezian. Non marchigiano ma sposato a una nobile ragazza di Matelica, si stabilisce a Camerino. All'Università di Camerino tiene la sua prolusione accademica. Una Camerino, allora, ricchissima di giovani ingegni, che nelle loro prolusioni disegnavano dei veri e propri progetti culturali consegnati in un discorso pubblico. Titolo di questa prolusione del 1887: "*Reliquie della proprietà collettiva in Italia*" (come già accennava Adornato). E' il capovolgimento nel modo di osservazione, che ora diventa sistematizzato: se noi constatiamo oggi soltanto delle servitù di pascere o un diritto di semina di cui fruisce una comunità, cioè se noi vediamo un qualcosa di estremamente limitato nell'esercizio della gestione della terra, si tratta unicamente di "reliquie" di una proprietà collettiva assai più piena ridotta al minimo dell'arroganza, dalla protervia del potere. Nella prolusione di Giacomo Venezian, i pezzenti venivano rivalutati come delle vittime e non come dei furfanti che avevano derubato il grande proprietario dei suoi diritti indiscutibili.

Ma c'è un altro evento importante. Direi un evento che forse sfugge di mano al Parlamento nazionale, che è – socialmente - abbastanza sordo, ed è la grande "inchiesta agraria". Questa inchiesta è promossa da un lombardo intelligentissimo, Stefano Iacini, il quale vuole vedere più chiaro che cosa sia questo "paese reale" (è la famosa frase dello Iacini); verificare questo paese reale nella sua effettiva realtà. Ed ecco che si crea un qualcosa di capillarissimo. Ci sono comitati locali, sottocomitati, cioè si fanno quelle che oggi un sociologo chiamerebbe inchieste sul campo, ricerche sul campo. Sono una miriade di uomini di buona volontà, di geometri, di agronomi, i quali naturalmente non sanno di filosofia politica, non sanno delle strategie del giusnaturalismo e che vanno su un monte, in una valle, in una pianura, a registrare la situazione così com'è. Qui a

Macerata, noi abbiamo un sottocomitato dove c'era un personaggio interessantissimo, Ghino Valenti, al quale avete intitolato un laboratorio. Ghino Valenti era un economista agrario, un economista agrario munito di buone conoscenze giuridiche e soprattutto passionatamente aperto a vedere con i propri occhi senza occhiali affumicati sul naso. In questa provincia maceratese emerge un complesso enorme di assetti collettivi, i più vari, a cui le popolazioni erano legate. In altre parole, con l'inchiesta agraria, lo si sia voluto o no, all'interno del paese reale, emerge una fioritura di assetti collettivi, scandalosa ma esistente.

Cerco di chiudere, perché il tempo scorre, ma non voglio fare a meno di citare un altro nome fatto anche da Adornato, Giovanni Zucconi. Negli anni '80 dell'800, il Ministro dell'agricoltura Bernardino Grimaldi, a cuor leggero propone al Parlamento nazionale un progetto di legge per la soppressione delle servitù di pascere nell'ex Stato Pontificio, soprattutto Marche e zone dell'Umbria. Per una sorte provvidenziale, il relatore di questo progetto di legge è il deputato Giovanni Zucconi, un avvocato di Camerino. Zucconi è un colto avvocato, che ha fatto tante buone letture, tra le quali, Maine. Nel 1988 a Camerino abbiamo celebrato il primo centenario della legge in cui Zucconi fu protagonista. Sempre a Camerino abbiamo visitato la casa, lo studio di Zucconi, ed ho potuto toccare con mano le grandi letture che questo deputato provinciale, di una provincia appartatissima, aveva fatto; e la tesaurizzazione delle conclusioni di autori che si chiamavano Maine, Laveley e tanti altri. Zucconi è un pò come il grillo parlante nel Parlamento nazionale, da principio ostacolato, poi in qualche modo ascoltato; e il risultato è che la prima legge dell'88, pur non essendo un prodotto legislativo soddisfacente, però certamente costituisce la prima volta che a livello ufficiale legislativo si incrina il dogma del modello unico di proprietà, modello unico da salvaguardare nella sua unicità. Ancora: in altre vicende legislative, sempre a proposito delle servitù di pascere dell'ex Stato Pontificio, grandeggia un altro personaggio romano, Tommaso Tittoni, grande proprietario terriero che conosce bene la zona della Tolfa e delle colline metallifere e che, proprio da questa sua conoscenza in loco, trae la forza per tentare di opporsi ai tentativi liquidatori del ministro dell'agricoltura. Né Zucconi prima né Tittoni poi con la legge del '94, riescono a molto, ma, quello che mi preme è l'incrinatura a livello ufficiale. E poi arriviamo su un terreno che riguarda più Adornato che me: la legge del 1927, che è stata proclamata legge

ottima e parimenti legge pessima; che ha certamente dei meriti. Guido Cervati, che era un osservatore equilibrato, e non cedeva mai alle passionalità, ne ha visto meriti e demeriti. Soprattutto, la legge del 1927 immetteva tutta questa proprietà collettiva all'interno del diritto pubblico, ne vedeva le radici pubblicistiche. Era una legge che muoveva da una impronta meridionalistica.

La legge del 1927 aveva però un torto, parlava di “usi civici” come di una categoria generale onnicomprensiva che riuniva le regole ampezzane o la magnifica Comunità di Fiemme con gli ademprivi sardi e con i veri e propri usi civici del reame meridionale. Cioè, faceva di ogni erba un fascio e faceva violenza a situazioni particolari, rappresentando un primo tentativo di riordinamento generale a proiezione nazionale, e in chiave rigorosamente pubblicistica. In conclusione mi permetto di segnalare nel primo dopoguerra solo un atto legislativo, e anche il cammino faticoso della legge del '27. Faticoso soprattutto per le povere proprietà collettive, che avevano nei commissari per gli usi civici istituiti dalla legge personaggi privi di comprensione per la loro cifra complessa, certamente così straordinaria, così originale, così fuori della ufficialità trionfante. E anche dopo il 1927 abbiamo assistito a liquidazioni che gridavano vendetta. L'atto legislativo che mi piace di segnalare avviene nel 1952, ed è quella che viene usualmente chiamata la prima legge sulla montagna. A me preme, perché questa prima legge sulla montagna, almeno nella parte dove c'è un accenno preciso alle proprietà collettive, vede come demiurgo retrostante un professore di diritto agrario, e cioè il mio maestro di diritto agrario, Giangastone Bolla; il quale fu così opprimente con il Ministero dell'agricoltura e foreste, fu così persuasivo, da ottenere nel famoso art. 34, una piccola frase, ma rilevante perché restitutoria rispetto al precedente itinerario di calpestamenti di questi assetti collettivi: *“Le comunioni familiari vigenti nei territori montani nell'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale continuano a godere e ad amministrare i loro beni in conformità dei rispettivi Statuti e consuetudini riconosciuti dal diritto anteriore”*. Finalmente il legislatore faceva un rinvio a questo enorme serbatoio consuetudinario, che era il serbatoio in cui erano nate, in cui erano proliferate le proprietà collettive.

In conclusione.

Oggi i pericoli – lo sa bene Athena – non sono passati e chi è immerso nella prassi giudiziaria, come sono certi avvocati lungimiranti e còlti, si rende conto che i

rischi, con la creazione delle regioni o nel Trentino con le province autonome, sono addirittura aumentati. Io faccio parte del comitato scientifico di un centro che opera a Trento e che ha trovato una provvidenziale promozione da parte di un intelligente economista agrario, Pietro Nervi; lì si è costituita una associazione intitolata a Guido Cervati, della quale ho l'onore di essere il presidente. Ricordo che in un convegno organizzato da questo centro io mi trovai, per una strana occasione, di fronte a presidenti di regioni, assessori regionali, assessori provinciali delle province autonome. In quella occasione avevo l'incarico di presiedere la riunione inaugurale e presi coraggio per dire con assoluta franchezza a quei signori politici, anzi, per meglio dire, politicanti (poiché la politica è una cosa estremamente seria, mentre il politicante è un mestierante da strapazzo): volete fare qualcosa di buono voi legislatori che avete inceppato la vita di queste comunità? Fate una bella legge con un solo articolo! Un articolo che rinvia tutto alla disciplina degli usi immemorabili! Naturalmente, la povera Cassandra parlò senza essere ascoltata e io sento di progetti di legge della regione Veneto che fanno inorridire.

Insomma, questa è una realtà che non deve essere apologizzata, difesa a tutti i costi come se fosse un baluardo di libertà, ma che non deve nemmeno essere calpestata; deve essere unicamente capita. Chiederei comprensione, ma la comprensione può essere soltanto il frutto di una conoscenza seria e innanzitutto storica, storico-giuridica, storico-sociale, storico-economica. Solo da questa conoscenza, che i politici non hanno e non vogliono avere, noi possiamo cogliere il quadro reale degli assetti collettivi italiani. Quello che l'inchiesta agraria è riuscita a raggiungere, noi dobbiamo continuare a sistamarlo, organizzarlo, integrarlo. Per esempio, una cosa che preme (e che non abbiamo ancora) è il censimento di queste proprietà collettive. Un censimento non facile da attuare, perché occorrono ricerche sul campo, occorrerebbero quei geometri e quegli agronomi che Iacini spedì in tutta Italia. Mandiamoci gli studenti universitari, i dottorandi del corso di diritto agrario, ben pagati, d'estate sulle montagne camerti ricche di assetti collettivi. Il problema c'è ed è grave. Deponiamo le nostre individue umoralità, come fece Guido Cervati. Non difendiamo ad ogni costo, ma cerchiamo di comprendere la cifra di queste singolari situazioni collettive. Solo dopo averle capite, potremo trarre delle conclusioni oggettive.

Vi ringrazio.

